

CGA Helvetic Protect Mobile Klinik assicurazione mobile, edizione Febbraio 2020

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per il contratto di assicurazione collettiva tra la Helvetia Assicurazioni Svizzera (Helvetia) in qualità di assicuratore e Helvetic Warranty GmbH (Helvetic) in qualità di contraente.

1. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento della data indicata sulla polizza assicurativa. Dall'inizio dell'assicurazione è previsto un periodo d'attesa di 21 giorni, senza diritto a prestazioni.

La copertura assicurativa termina:

- alla data indicata sul certificato di assicurazione.
- in caso di perdita totale.

Al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio, la copertura assicurativa non si trasferisce sul nuovo apparecchio, ma deve essere stipulata una nuova polizza assicurativa per il nuovo apparecchio

2. Revoca dell'assicurazione

La revoca dell'assicurazione è consentita entro 7 giorni dalla data di acquisto della cosa assicurata da parte della persona assicurata, purché fino ad allora non sia stato denunciato nessun caso di sinistro. Con la dichiarazione di revoca l'assicurazione si estingue. Il premio riscosso sarà rimborsato alla persona assicurata.

3. Numero di sinistri assicurati per anno d'assicurazione

È assicurato un sinistro per anno d'assicurazione. Ciò è indipendente dalla causa che ha portato al danno assicurato.

4. Persona assicurata/Beneficiario in caso di sinistro

Assicurato e avente diritto in caso di sinistro è la persona indicata nella conferma d'assicurazione. La persona assicurata deve essere residente in Svizzera.

5. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

6. Vendita del dispositivo assicurato

In caso di vendita del dispositivo assicurato, la copertura assicurativa passa all'acquirente con la proprietà del dispositivo, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera e non rifiuti l'assicurazione per iscritto entro 3 giorni dall'acquisto del dispositivo assicurato.

7. Oggetto assicurato

L'assicurazione copre i dispositivi elencati nella conferma con l'IMEI o il numero di serie, che è stato registrato al momento della stipulazione dell'assicurazione.

8. Sinistri assicurati

L'assicurazione copre i danni o la distruzione dell'apparecchio assicurato:

- Effetto dell'umidità o di liquidi (senza acqua alta e inondazioni)
- Effetto esterno violento (es. caduta), danni da sabbia, corto circuito o Sovratensione

che abbiano compromesso il funzionamento del dispositivo. L'elenco è esaustivo.

9. Prestazioni di servizio

In caso di danneggiamento o distruzione dell'apparecchio assicurato, l'Helvetia paga nei seguenti casi:

- Di una perdita totale, un dispositivo di ricambio dello stesso tipo o qualità. Se l'apparecchio colpito dal danno totale non è più disponibile, Helvetic Warranty fornisce in alternativa un apparecchio di qualsiasi altro tipo/modello con caratteristiche tecniche comparabili nell'ambito della somma di assicurazione originale dell'apparecchio assicurato al momento del sinistro.
- In caso di danno parziale: la riparazione costa fino all'importo di un apparecchio sostitutivo al momento del danno;

Una perdita totale esiste anche se la riparazione dell'apparecchio non è tecnicamente possibile o non economica. La valutazione della redditività economica ai sensi

di queste condizioni è di competenza dell'Helvetia e della Helvetic Warranty.

10. Franchigia

In caso di sinistro, la persona assicurata deve pagare una franchigia in base al certificato di assicurazione, che deve essere versata in anticipo alla Helvetic Warranty con carta di credito o bonifico bancario. In seguito alla ricezione dell'importo sarà avviata la procedura necessaria per la risoluzione del danno. In caso di rifiuto del caso, la franchigia sarà rimborsata.

11. Periodo di attesa

Per gli eventi assicurati ai sensi del presente contratto si applica un periodo di attesa di 21 giorni.

12. Esclusioni

Non sono assicurati i danni

- sull'alloggiamento o sulle parti esterne dell'apparecchio assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- causati da negligenza grave o comportamento doloso;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, riparazione o pulizia;
- per inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati e danni al software;
- a seguito di un'ordinanza ufficiale;
- che sono coperti dalla garanzia del produttore o del venditore;
- in seguito ad abbandono, trasferimento, perdita, furto e rapina;
- se il titolare della conferma d'assicurazione non è in grado di fornire il dispositivo mobile danneggiato;
- se l'IMEI / numero di serie di un oggetto assicurato non può essere comunicato;
- Eventi già verificatisi all'inizio dell'assicurazione.

13. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (entro 14 giorni dalla sua conoscenza) alla Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietikon (Tel. 0848 001 148 oder www.helvetic-warranty.ch) presentare i documenti giustificativi richiesti e compilare il modulo di sinistro online.

14. Regolatore di sinistri

I sinistri sono trattati da Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

14. Violazioni di obblighi

In caso di violazione di disposizioni od obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione quando dalle circostanze risulta evidente che la violazione non è imputabile a colpa.

16. Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni

Se l'Helvetia fornisce prestazioni per le quali la persona assicurata avrebbe potuto far valere i propri diritti anche presso terzi o altri fornitori di prestazioni, tali diritti vengono trasferiti all'Helvetia al momento della prestazione. L'Helvetia fornisce servizi nell'ambito delle presenti condizioni solo se nessun servizio o solo una parte di esso viene fornito nell'ambito di altri contratti.

17. Foro competente e diritto applicabile

Il tribunale competente per le controversie derivanti dal presente contratto è la sede dell'assicuratore (San Gallo) o il luogo di residenza della persona assicurata.

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).